

REGIME PEX PER LE PLUSVALENZE REALIZZATE DA SOCIETÀ NON RESIDENTI

Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 29.07.2024

- ✓ Con la circolare in commento l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in relazione alla disposizione introdotta dalla Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) concernente il regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società non residenti.
- ✓ In particolare, il nuovo comma 2-bis dell'art. 68 del TUIR stabilisce che le plusvalenze realizzate attraverso la cessione di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia da società ed enti commerciali, privi di stabile organizzazione in Italia, residenti in uno Stato dell'Ue o dello SEE e che sono ivi soggetti a un'imposta sul reddito delle società beneficiano del regime della *participation exemption* (PEX) – con conseguente assoggettamento a tassazione della plusvalenza solamente per il 5% del relativo ammontare – laddove soddisfino i requisiti individuati dall'art. 87, comma 1, lettere da a) a d) del TUIR. Con questa norma il Legislatore ha superato il possibile contrasto del regime previgente con le libertà fondamentali sancite dal Trattato sul funzionamento dell'Ue (si vedano al riguardo le sentenze della Corte di Giustizia Ue C-540/07 del 19.11.09 e della Corte di Cassazione n. 27267 del 25.9.23).
- ✓ L'Agenzia conferma che beneficiano della nuova disposizione anche le società ed enti esteri con stabile organizzazione in Italia qualora la partecipazione qualificata rilevante in Italia ceduta sia contabilmente e funzionalmente non connessa a detta stabile organizzazione. Non rientrano invece nell'ambito applicativo i soggetti non commerciali, le persone fisiche ed enti non residenti che non scontano le imposte societarie. Restano altresì escluse le plusvalenze derivanti dalla partecipazione in società semplici o in società a regime fiscale privilegiato.
- ✓ L'Agenzia rinvia ai precedenti chiarimenti forniti con le circolari 36/E del 2004 e 7/E del 2013 per quanto concerne i citati requisiti di cui all'art. 87, precisando che per quello di cui alla lett. b (classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso) (i) trova applicazione il principio ex art. 85, comma 3-bis, TUIR, e la previsione di cui all'art. 2 del D.M. 10.1.2018 per i soggetti IAS/IFRS ed (ii) è valida la classificazione delle partecipazioni adottata nel bilancio redatto secondo il principio contabili locali.
- ✓ I requisiti devono sussistere al momento in cui si verifica l'effetto traslativo della cessione della partecipazione, non rilevando il momento dell'incasso.

